



# COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Provincia di Firenze

## I.C.I. - ANNO 2010

(Deliberazione C.C. n. 19 del 16.03.2009 – art. 1, comma 169, L. 296/1996)

- **CON D.L. N. 93 DEL 27.05.2008 (Art. 1) SONO STATE ESCLUSE DALL'I.C.I. LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9.**

### **PERTANTO, IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA NON E' DOVUTO:**

- PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI RESIDENZA ANAGRAFICA DEI CONTRIBUENTI;
- PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AD ASCENDENTI O DISCENDENTI DI PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, purché non comproprietari;
- PER LE ABITAZIONI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA SOGGETTO ANZIANO O DISABILE CHE HA ACQUISITO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI, A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LE STESSE NON RISULTINO LOCATE;
- PER LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI.

### **N.B. : L'ESENZIONE SI ESTENDE ANCHE:**

- ALLE PERTINENZE DELLE UNITA' IMMOBILIARI SOPRA INDICATE, CLASSIFICATE O CLASSIFICABILI NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, LIMITATAMENTE A N. 1 UNITÀ IMMOBILIARE PER CATEGORIA. *Il vincolo pertinenziale non sussiste quando il fabbricato accessorio è adibito contemporaneamente al servizio di diversi beni.*
- ALLA CASA CONIUGALE ASSEGNATA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, PURCHE' IL SOGGETTO NON ASSEGNATARIO NON SIA TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE SU UN IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE, SITUATO NELLO STESSO COMUNE.
- **L'esenzione NON SI ESTENDE alle abitazioni locatate con contratto DI TIPO CONCORDATO, (L. n. 431/98) a persone che vi risiedono (come chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze);**

### ALIQUOTE 2010

- ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 NON ESENTI) DETRAZIONE € 103,29	5 ‰
- Abitazione locata con contratto di tipo concordato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale, <b>CON OBBLIGO DI PRESENTARE VARIAZIONE ICI CON ALLEGATA COPIA CONTRATTO (C.C. n. 26/22.02.2000)</b> - Abitazione (categorie non esenti) concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, <b>purché non comproprietari;</b>	5 ‰
- UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO	4 ‰
- TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI	7 ‰

La maggior detrazione di € 258,22 è riservata ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ai seguenti valori, determinati in ragione dei componenti il nucleo familiare:

N. componenti nucleo familiare	Valore indicatore I.S.E.E.	Valore indicatore I.S.E.E. per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap
1	14.005,00	24.575,00
2	13.270,00	20.002,00
3	13.019,00	18.200,00
4	12.944,00	17.241,00
5	13.027,00	16.736,00
6 ed oltre	13.254,00	16.557,00

- ❑ **Scadenze pagamenti: Rata di acconto dal 1° al 16 GIUGNO**  
**Rata di saldo dal 1° al 16 DICEMBRE**
- ❑ **Arrotondamenti: l'importo deve essere arrotondato per difetto o per eccesso se la frazione è inferiore o superiore a 49 centesimi**

#### **IL VERSAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO:**

A) presso la Tesoreria del Comune di San Casciano V.P. – Banca di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino – Agenzia di S. Casciano V.P., P.zza Arti e Mestieri n. 1 - Filiale di Mercatale V.P., via Don Minzoni n.1 – Filiale di Cerbaia, via Empolese n. 225;

B) mediante c/c postale n. **557504** intestato al Comune S. Casciano V.P. – I.C.I. – Servizio Tesoreria – Via Machiavelli 56 – 50026 S. Casciano V.P. (FI);

**IN OGNI CASO, E' SEMPRE NECESSARIA LA COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO.**

C) mediante utilizzo del modello F24.

E' possibile portare in **COMPENSAZIONE** eccedenze di versamento relative all'I.C.I. o ad altri tributi comunali solo entro i termini di decadenza dal diritto al rimborso e comunque previa presentazione di apposita dichiarazione, entro il termine di pagamento della rata, secondo quanto previsto dall'art. 16-bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta.

- **Le DICHIARAZIONI I.C.I. per le variazioni avvenute nell'anno 2009** devono essere **presentate SOLO** in caso di richiesta di riduzioni d'imposta, denuncia di aree edificabili, denuncia di immobili con valore calcolato sulla base delle scritture contabili, in caso di locazione di immobile con contratto concordato, presentazione variazioni catastali e in tutti i casi in cui non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463, inerenti:

- a. alla trascrizione,
- b. alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili,
- c. all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari,
- d. alla voltura catastale.

**LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

#### **CALCOLO DELL' IMPOSTA ANNUALE**

**Abitazione principale non esente:** Rendita x 1,05 x 100 = ... x aliquota : 1.000 = ... – detrazione = I.C.I. dovuta

**Altri Fabbricati Cat. A, C (esclusi A/10 e C/1):** Rendita x 1,05 x 100 = ... x aliquota : 1.000 = I.C.I. dovuta

**Altri fabbricati Cat. B:** Rendita x 1,05 x 140 = ... x aliquota : 1.000 = I.C.I. dovuta

**Fabbricati di categoria A/10 e D:** Rendita x 1,05 x 50 = ..... x aliquota : 1.000 = I.C.I. dovuta

**Fabbricati di categoria C/1:** Rendita x 1,05 x 34 = ..... x aliquota : 1.000 = I.C.I. dovuta

**Aree fabbricabili:** Valore venale area x aliquota : 1.000 = I.C.I. dovuta.